



**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI  
(del 27 ottobre 2025)**

Il Municipio di Manno,

richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 601 del 27 ottobre 2025, stabilisce:

**Art. 1 Scopo**

L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi per i residenti nel Comune di Manno.

**Art. 2 Definizione aree di stazionamento**

La presente ordinanza si applica a tutte le aree di stazionamento di veicoli di proprietà comunale.

**Art. 3 Definizione di residente**

Per residente nel Comune di Manno si intende ogni detentore di autoveicolo regolarmente domiciliato o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido per il Comune di Manno.

**Art. 4 Tasse**

Le tasse per l'utilizzo dei posteggi pubblici sul territorio comunale sono stabilite come segue (se non indicato diversamente è inteso per autoveicolo):

- posteggio esterno:
  - tutti i giorni dalle 6.00 alle 22.00 fr. 1.00 all'ora
  - dalle 22.00 alle 06.00 fr. 0.50 all'ora
- posteggio zona centro comunale, scuola infanzia Masma, Ronchetti/Strada Regina e Boschetti gratuito i primi 60 minuti
- posteggio coperto nell'autosilo Nella Valle:
  - dalle 6.00 alle 22.00 fr. 1.00 all'ora
  - dalle 22.00 alle 06.00 fr. 0.50 all'ora
- posteggio coperto riservato fr. 80.00 al mese
- posteggio coperto riservato (in doppia profondità) fr. 120.00 al mese
- posteggio coperto riservato per moto fr. 30.00 al mese
- deposito per la consegna di una chiave (Masma) fr. 10.00 una tantum

- deposito per la consegna di un telecomando (Masma) fr. 50.00 una tantum

## **Art. 5 Attribuzione posteggi riservati**

I posteggi riservati possono essere concessi in locazione unicamente a persone residenti nel nucleo di Manno.

## **Art. 6 Canone di locazione**

Il canone di locazione deve essere pagato semestralmente e anticipatamente.

## **Art. 7 Durata contratto di locazione**

Il contratto di locazione dei posteggi riservati ha una durata indeterminata, riservato un periodo minimo di tre mesi per l'autosilo Nella Valle e di sei mesi per l'autosilo Masma. Il contratto di locazione non è trasferibile.

## **Art. 8 Utilizzo posteggi**

<sup>1</sup>I posteggi riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare. È autorizzato lo stazionamento di veicoli senza targa, in condizione di viaggiare, unicamente se immatricolati con targhe trasferibili intestate al titolare del contratto di locazione del posteggio.

<sup>2</sup>I posteggi non riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.

<sup>3</sup>In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi affittati, senza rimborso alcuno.

## **Art. 9 Abusi**

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può disdire unilateralmente il contratto di locazione per i posteggi riservati con un preavviso di 15 giorni.

## **Art. 10 Disposizioni abrogative**

È abrogata l'Ordinanza municipale sulla gestione dei posteggi comunali del 17 dicembre 2014.

## **Art. 11 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2026.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 giorni a partire dal 31 ottobre 2025.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Il Sindaco

Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli